



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 12/2018/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai Sindaci, Commissari Straordinari,
Segretari comunali e Responsabili uffici
elettorali dei Comuni della Provincia
Loro Sedi

Al Direttore Generale
dell'A.S.P. di

Reggio Calabria

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018.

- 1) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
- 2) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap.

Nomina funzionari medici.

1) Voto domiciliare

Anche in occasione delle elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare.

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano alle elezioni politiche nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 23 gennaio e lunedì 12 febbraio 2018**. Tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune, potrebbero essere valutate anche istanze successivamente pervenute.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si sensibilizza, perciò, **il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale** affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito (AVD).

I Sindaci e i Commissari dei Comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di tale inclusione.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro Comune del territorio nazionale, i Sindaci, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione**, e quindi entro **domenica 25 febbraio 2018**, dovranno comunicare – a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo che assicuri l'immediata acquisizione – al Sindaco di ciascuno dei Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

2) Voto elettori non deambulanti e portatori di handicap.

In prossimità delle consultazioni elettorali in oggetto, si ritiene altresì opportuno sensibilizzare le SS.LL. affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

Codesti Comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei Sindaci e dei Commissari affinché predispongano un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'Azienda Sanitaria Provinciale, nei tre giorni che precedono le consultazioni nonché nel giorno della votazione (che, come noto, avrà luogo domenica 4 marzo 2018, dalle ore 7 alle ore 23), dovrà assicurare la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale vorrà richiamare l'attenzione dei funzionari medici designati, sensibilizzandoli in ordine all'esigenza di una chiara ed univoca compilazione dei certificati di cui trattasi, tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

* * *

Per il rilascio delle prescritte certificazioni sanitarie per l'esercizio del diritto di voto delle categorie di elettori indicate in oggetto, **si invita, quindi, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale**, a disporre con la massima urgenza per la designazione dei funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune della Provincia, provvedendo a notificare ai Sindaci e Commissari i nominativi dei medici incaricati e facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, allo scrivente Ufficio.

I Sindaci ed i Commissari sono pregati di assumere le iniziative più opportune perché i medici anzidetti siano pienamente disponibili per gli adempimenti illustrati e di rendere noto agli interessati il recapito e gli orari di servizio dei sanitari designati, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di che trattasi, nonché di richiamare su quanto sopra la particolare attenzione dei presidenti di seggio per evitare qualsiasi inconveniente connesso al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto.

* * *

Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è pubblicata nella sezione elettorale alla voce "Circolari elettorali 2018" del sito internet della Prefettura all'indirizzo <http://www.prefettura.it/reggiocalabria/>.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Colosimo)